LEX 24 LA BANCA DATI CERTIFICATA Guida al Diritto

Dossier di Lex24

Il processo civile telematico

a cura di Silvano Lorusso e Chiara Novelli, BLB studio legale

Aggiornamento Aprile 2014

Selezione della documentazione tratta dalla banca dati Lex24 a cura della Redazione Lex24.

GRUPPO 24 ORE

Diritto 24

SOMMARIO

PREMESSA D'AUTORE

ARTICOLI TRATTI DA PERIODICI DEL GRUPPO 24 ORE

PREMESSA D'AUTORE
"IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO"

di Silvano Lorusso e Chiara Novelli, BLB studio legale

Sommario:
Introduzione
Documento Informatico
Firma Digitale
Dominio Giustizia
Sistema Informatico Civile (SICI)
GLOSSARIO

Il Processo Civile Telematico (PCT) è un progetto promosso dal Ministero della Giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area civile. La nuova architettura tecnologica passa attraverso l'esecuzione da remoto, *online*, di operazioni (quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri di cancelleria, nonché dei fascicoli e della giurisprudenza) prima esperibili solo recandosi fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali.

Nel 2013, sono stati oltre 659.000 i provvedimenti giudiziali digitali (ossia scritti dai magistrati direttamente dalla loro consolle telematica), 2.800.000 gli atti scansionati, 319.000 i depositi in via telematica, oltre 12 milioni le comunicazioni e notificazioni telematiche dalle cancellerie verso gli studi legali. Il risparmio di spesa ammonta a 43 milioni di euro. In Italia, già il 67% dei Tribunali e il 38% delle Corte di appello sono "attivati a valore legale", dicitura che si appone agli uffici dove i depositi telematici hanno interamente sostituito il cartaceo.

Tali dati, se da un lato mostrano come la digitalizzazione del processo civile sia una realtà già rilevante, dall'altro danno evidenza del lavoro che ancora deve essere compiuto. A maggior ragione se si considera che, a partire dal 30 giugno 2014, sarà obbligatorio il deposito per via telematica di tutti gli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione.

La regola giunge al termine del lungo e graduale iter di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia, portato avanti nel nostro Paese per razionalizzare la gestione del contenzioso civile, con il fine ultimo auspicato di una drastica riduzione dei tempi processuali.

I primi spunti risalgono al 1997, quando, in attuazione della legge 15 marzo 1997 Numero 59, fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 contenente i criteri e le

modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Il regolamento sanciva la rilevanza giuridica del documento informatico, ovvero "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"; inoltre, veniva fornita la disciplina della firma digitale, definita come il risultato della procedura informatica (cosiddetta *validazione*) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, che consente al sottoscrittore e al destinatario di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

L'eccessiva durata dei procedimenti a costituire la spinta necessaria per l'adozione di una regolamentazione organica del processo telematico. Il Decreto del Presidente della Repubblica Numero 12 del 2001 è intervenuto, ad esempio, a regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alla Corte dei Conti. Il regolamento ha fornito la disciplina di quelli che sono gli istituti fondamentali attorno a cui ruota il processo telematico; accanto al documento informatico e alla firma digitale, troviamo il "dominio giustizia: insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura", e il sistema informatico civile (SICI), ovvero quel sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile. Ai sensi del Decreto, "tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale", la fissazione delle regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, per l'accesso delle parti e per l'archiviazione dei documenti è dal regolamento demandata a un successivo decreto emanato dal Ministro di Giustizia, di concerto con l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

In attuazione di tale prescrizione si sono in realtà susseguiti tre Decreti Ministeriali: dopo le prime regole tecniche-operative emanate nel 2004 e le successive approvate con decreto del 17 luglio 2008, è intervenuto il Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". L'esigenza di questo nuovo complesso di regole tecniche è sorto anche a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n.193/2009, il quale, oltre ad ampliare, per la prima volta, la disciplina sul processo telematico al procedimento penale, ha disposto che nel processo civile tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica debbano essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

La centralità del tema si evince chiaramente dal numero e dalla frequenza degli interventi governativi e legislativi susseguitisi. Il 14 marzo 2011 è stato presentato dal Governo il Piano Straordinario per la Digitalizzazione della Giustizia, da attuare entro 18 mesi. L'atto si inquadrava nell'ambito del *Piano e-Government 2012* che individuava nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario del Governo. Ancora, nel 2012 è intervenuto il Decreto Legge numero 179 che ha integrato la disciplina processuale delle notificazioni per via telematica nel processo civile e penale e ha modificato la legge fallimentare al fine di estendere l'uso della posta elettronica certificata alle diverse fasi delle procedure concorsuali.

Infine, venendo a quanto prima accennato, la legge di stabilità per il 2013 (legge n.228/2012), è intervenuta sancendo definitivamente l'obbligo di deposito telematico: con decorrenza dal 30 giugno 2014, sarà obbligatorio il deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di giurisdizione volontaria. La decorrenza dell'obbligo potrà essere anticipata nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici. L'obbligo si estende poi ai

procedimenti d'ingiunzione davanti al tribunale, luogo in cui il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti potrà avere luogo esclusivamente con modalità telematiche. Per gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali il citato deposito telematico diventerà obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei Decreti del Ministro della Giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi. Resta, come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti o ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche.

La legge di stabilità non si limita ad indicare quali atti dovranno essere depositati telematicamente, ma indica altresì le modalità da seguire per il deposito, che dovrà essere eseguito *"nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".* Vista la complessità del tema, non facilitata dal susseguirsi delle stratificazioni normative di cui sopra, appare opportuna una breve disamina di quelli che sono gli istituti fondamentali alla base del processo civile telematico.

Documento Informatico

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 07.03.2005 n° 82) definisce il documento informatico come *"la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".*

Il documento elettronico in generale (così come il documento sottoscritto con semplice firma elettronica) è disciplinato dagli articoli 20 e 21 del Codice sopra citato. Stando alla lettera della legge, il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti agli effetti di legge.

I profili maggiormente problematici dello strumento sono sicuramente l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio. La legge risolve i dubbi affermando che entrambi i profili sono liberamente valutabili da Giudice in sede di giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del supporto. L'interpretazione condivisa riconosce a questo tipo di documento valore di argomento di prova o mero indizio.

Firma Digitale

Al documento informatico in generale è equiparato il documento sottoscritto con firma elettronica, ovvero il mero insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica (ad esempio, la firma inserita in calce ad un documento di testo o allegata in formato PDF).

Rilevanza diversa assume, invece, il documento elettronico sottoscritto con firma elettronica avanzata (firma elettronica che consente l'identificazione del firmatario del documento e garantisce la connessione univoca al firmatario) o qualificata (particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma) e ancora il documento cui è apposta firma digitale, ovvero quel tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

I documenti così redatti, sono ricondotti alla nozione di Riproduzioni Meccaniche ai sensi dell'articolo 2712 del Codice Civile e vengono espressamente equiparati alla scrittura privata. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale ha quindi l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, secondo cui "*la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [...]*". La soluzione approntata dalla legge è stata quella di ricorrere a una finzione giuridica, la cui ratio sta nella volontà di evitare la necessaria integrazione di tutte le confliggenti disposizioni del Codice Civile.

Dominio Giustizia

Come sopra richiamato, il dominio giustizia è l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e procedura. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati.

Tra le risorse del Dominio Giustizia va ricordata la Posta Elettronica Certificata (PEC), Il servizio di posta elettronica che restituisce al mittente una ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni documento informatico reso disponibile al destinatario, così certificando la data e l'ora dell'invio. Nel processo civile telematico, la PEC è lo strumento privilegiato per l'effettuazione delle notifiche. Infatti, la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto l'obbligatorietà per i professionisti iscritti agli Ordini, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, prevedendo perfino la sanzione dello scioglimento o commissariamento dell'Ordine che omettesse di pubblicare l'elenco degli indirizzi di PEC dei propri iscritti. Ancora, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono per legge obbligate a comunicare al DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) il loro indirizzo PEC; infine, il 30 giugno 2012 è scattato per tutte le imprese l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Altra innovativa risorsa è il Fascicolo Informatico, che raccoglie tutti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.

Sistema Informatico Civile (SICI)

È il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia gestisce il processo civile.

In particolare, Il SICI deve assicurare: l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del soggetto che compie una delle attività consentite (consultazione, inserimento, modifica o comunicazione di un dato o di un atto); l'avvenuta ricezione della comunicazione di un atto; l'automatica legittimazione all'accesso del difensore e dell'ufficiale giudiziario.

Le risorse principali di cui si compone sono: il Gestore Locale, il sistema di gestione dei registri giudiziari, la consolle del magistrato, il registro documentale informatico tenuto dalla cancelleria (cosiddetto *repository*), le postazioni di accesso per le utenze abilitate esterne.

Il Processo Civile Telematico ha sicuramente le potenzialità per rivoluzionare il sistema giustizia italiano, in termini di ragionevolezza della durata dei procedimenti e razionalizzazione nell'uso delle risorse. Esso rappresenta poi un grande vantaggio per tutti i professionisti coinvolti nel processo civile: innanzitutto, consentirebbe agli avvocati di risparmiare il tempo e le risorse necessarie per svolgere gli adempimenti recandosi fisicamente presso le cancellerie; inoltre, garantirebbe ai magistrati e ai dipendenti presso le cancellerie dei Tribunali la semplificazione nella gestione dei fascicoli.

Le novità in tema di informatizzazione del processo civile costituiscono un importante segnale del nostro Paese alle nazioni straniere, tendenzialmente scettiche nell'entrare in contatto con il sistema giudiziario italiano. La semplificazione gioverà, infatti, anche agli operatori esteri, che potranno contare su un sistema di accesso alla giustizia più rapido ed efficiente.

GLOSSARIO

Processo Civile Telematico: progetto promosso dal Ministero della Giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari, attraverso la completa informatizzazione del processo civile.

Documento Informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firma elettronica: insieme di dati elettronici (in formato DOC, PDF etc.) utilizzati come sottoscrizione di un documento informatico.

Firma elettronica avanzata: firma elettronica che consente l'identificazione e la connessione univoca del firmatario al documento informatico.

Firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della sottoscrizione.

Firma digitale: meccanismo di validazione che consente di verificare con certezza la provenienza e l'integrità di documenti informatici.

Dominio Giustizia: insieme delle risorse mediante il quale l'amministrazione della giustizia gestisce in via informatica qualsiasi attività e procedura.

Posta elettronica certificata (PEC): servizio di posta elettronica che certifica data e ora di invio delle comunicazioni, attraverso ricevute di avvenuta consegna restituite al mittente.

Fascicolo informatico: strumento che raccoglie tutti gli atti, i documenti, i dati del procedimento e le copie informatiche dei documenti depositati in formato cartaceo.

Sistema Informatico Civile (SICI): sottoinsieme del dominio giustizia dedicato alla gestione telematica del processo civile.

ARTICOLI TRATTI DA PERIODICI DEL GRUPPO 24 ORE

No all'utilizzo della Pec nel processo penale, Andrea Alberto Moramarco (Guida al Diritto) | 14/04/2014

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza 13 febbraio 2014 n. 7058

Nel processo penale, allo stato attuale, le comunicazioni e le notificazioni con le parti private non possono essere effettuate tramite l'utilizzo della posta elettronica, neanche se certificata (Pec). Di conseguenza, non è configurabile alcuna nullità se il giudice non prende in considerazione l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inviata per e-mail alla cancelleria. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 7058/2014.

La vicenda
Il caso da cui trae origine la decisione della Corte riguardava l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio per impedimento presentata del difensore dell'imputato. Nel caso di specie, l'avvocato aveva inviato alla cancelleria per due volte via mail un'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per la trattazione del processo d'appello, poiché impegnato in un altro processo fissato per la discussione in qualità di difensore di parte civile. L'istanza veniva poi depositata presso la cancelleria nel giorno antecedente l'udienza.

Le motivazioni
La Cassazione accoglie la censura difensiva, riconoscendo una nullità assoluta per violazione del diritto all'assistenza e rappresentanza dell'imputato, perché la Corte territoriale ha omesso tout court di valutare nella motivazione l'istanza di rinvio depositata in cancelleria dal difensore, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa.

Inutilizzabilità nel processo penale
Ciò che rileva maggiormente nella sentenza è però l'affermazione della inutilizzabilità della posta elettronica certificata nel processo penale. I giudici di legittimità riaffermano il principio per cui è inammissibile l'istanza trasmessa via telefax, così come attraverso tutti gli altri mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, tra cui anche la comunicazione eseguita mediante posta elettronica (nel caso di specie si trattava ad ogni modo di invio da posta elettronica ordinaria, modalità non riconosciuta dalla legge).

La Corte precisa poi che anche l'utilizzo della Pec nel caso concreto non sarebbe stato comunque idoneo per comunicare l'impedimento. Nel processo penale, infatti, a differenza di quanto previsto per il processo civile, tale forma di trasmissione, per le parti private, non è utilizzabile.

Ai sensi dell'articolo 16 bis del Dl 179/2012, "Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico", convertito con modifiche nella legge 221/2012, inserito dalla legge 228/2012, "Legge di stabilità 2013", è solo nei procedimenti civili che le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata; per il processo penale ciò vale solo per le notificazioni a persona diversa dall'imputato.

Di conseguenza, se nel processo civile la Pec è già strumento utile per le notifiche degli avvocati (obbligatorio dal 30 giugno 2014), «per la parte privata, nel processo penale, l'uso di tale mezzo

informatico di trasmissione non è - allo stato - consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione».

www.diritto24.ilsole24ore.com, 13.3.2014 (Numero OnLine), Le nuove frontiere del processo civile telematico

Il processo telematico, divenuto obbligatorio con la Legge di Stabilità del 2013, è lo strumento che consiste nella possibilità data alle parti, al giudice e alla cancelleria, di formare, comunicare e notificare gli atti processuali, mediante documenti informatici. Consente agli avvocati, muniti di smartcard di firma digitale, di procedere – attraverso la piattaforma telematica – alla consultazione diretta dei propri fascicoli di causa ed al deposito degli atti giudiziari. "… dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", questo il dettato dell'art. 16 bis del D. L. 18 ottobre 2012 n.179, introdotto dalla Legge anzi menzionata.Obbligatorio, dunque, dal 30 giugno 2014, da parte degli avvocati, il procedimento in via telematica, inerente decreto ingiuntivo (compreso il provvedimento del giudice), memorie e atti processuali.Il processo in esame si inserisce nel contesto di economia processuale, inteso come tentativo di razionalizzare il lungo iter di procedimenti civili, attraverso lo snellimento anche delle varie tappe burocratiche e laboriose, alle quali professionisti e operatori del diritto sono sottoposti nell'espletamento di ogni attività giudiziaria. L'attuazione del processo civile telematico rileva come nuova modalità di accesso e di interfaccia con gli Uffici Giudiziari nell'assolvimento degli incombenti processuali, ed al contempo costituisce sostanziale "delocalizzazione" dei servizi legali. Permette agli avvocati di operare direttamente e più agevolmente presso gli Uffici Giudiziari diversi da quelli della propria sede, offrendo considerevoli vantaggi in termini di riduzione dei tempi nell'attività procuratoria e di risparmio delle spese per le domiciliazioni, considerata la completa informatizzazione del fascicolo di causa e il deposito telematico di ogni atto processuale.Il completamento della diffusione su tutti gli Uffici Giudiziari dei sistemi distrettuali di gestione dei registri del Contenzioso Civile, delle Procedure Esecutive Individuali, Immobiliari e Mobiliari e Concorsuali e del Giudice di Pace, consente ai soggetti esterni abilitati su un punto di accesso autorizzato, l'attivazione del servizio telematico c.d. "Polisweb PCT" (o 'jpw polisweb") per la consultazione sincrona dei dati dei registri e del fascicolo informatico.Evidente la portata innovativa di tale strumento, che permette oggi il deposito non solo dei ricorsi per ingiunzione di pagamento, ma anche la gestione telematica dell'intero contenzioso civile e delle procedure esecutive. In ambito fallimentare, consente, invece, la presentazione telematica, della sola richiesta di dichiarazione di fallimento, poiché le domande di rivendica e di insinuazione allo stato passivo devono essere invece inviate a mezzo PEC, all'indirizzo certificato indicato dalla curatela.Dal punto di vista pratico, la Legge di stabilità del 2013 chiarisce che il deposito telematico mediante l'utilizzo della PEC e/o la funzione "invio busta" del software "Consolle Avvocato"- disponibile e scaricabile gratuitamente dal PdA – deve avvenire "….nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici….". La normativa di riferimento è costituita essenzialmente da: il D.M. 44/2011; il Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.La firma digitale é una particolare tipologia di firma elettronica avanzata che garantisce particolari standard di sicurezza sull'identificazione e immutabilità del soggetto firmatario. Il documento così sottoscritto viene inserito, attraverso la consolle avvocati, all'interno di una busta virtuale, anch'essa sottoscritta

digitalmente, inviata alla cancelleria di riferimento. Contestualmente al deposito dell'atto giudiziario, potranno essere allegati anche la documentazione ad esso correlata, che non differirà dai normali allegati cartacei che siamo abituati a depositare assieme ai nostri atti difensivi.Il reale utilizzo dei servizi telematici e delle relative applicazioni determinerà un profondo cambiamento nella struttura organizzativa degli studi legali e potrebbe costituire un'occasione di sviluppo e di crescita per l'Avvocatura, a patto che vengano sfruttate al meglio le potenzialità - anche intrinseche - dello strumento telematico, che impone una informatizzazione della gestione dei flussi di lavoro.

www.diritto24.ilsole24ore.com, 20.3.2014 (Numero OnLine), PCT: il termine delle ore 14 per il deposito non è vincolante

Com'è noto dal prossimo 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il processo civile telematico PCT. Il legislatore è intervenuto diverse volte, tanto da far registrare una frammentarietà dello specifico impianto normativo che non favorisce gli operatori e genera spesso dubbi interpretativi.Ciò posto, le norme che specificamente riguardano il PCT, come si è detto, sono numerose; le disposizioni principali sono contenute nel seguente impianto normativo:•Codice di procedura civile, norme modificate con l'aggiunta della PEC;•D.P.R. 11/2/2005, n. 68 – "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata";•D.Lgs 7/3/2005, n. 82 – CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale);•Decreto-Legge 25/06/2008 n. 112, art. 51 (come modificato dal D.L. 193/2009), relativo alle comunicazioni e notificazioni•Decreto-Legge 29/11/2008, n. 185 (decreto anticrisi), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28/1/2009, n. 2;•Decreto-Legge 29/12/2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/2/2010, n. 24•Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221•Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013) Alle norme predette si devono aggiungere i seguenti provvedimenti amministrativi:•D.M. 2/11/2005 – Regole tecniche PEC.•D.M. 21/2/2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" •PROVVEDIMENTO 18/7/2011, recante "Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44….", pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011L'art. 13, comma 3, del DM 44/2011 riguarda le modalità del deposito telematico e, segnatamente, le modalità che attestano l'avvenuto deposito mediante il rilascio di ricevuta di avvenuta consegna (RAC) e di avvenuto deposito. Detta norma testualmente dispone:Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.La previsione dell'orario fissato alle ore 14 quale termine ultimo per deposito nel giorno feriale, troverebbe la sua ratio nella valutazione del periodo di apertura delle Cancellerie che si è pensato di valutare considerando la cancelleria virtuale funzionale sino all'ora predetta. È evidente, tuttavia, che la disposizione in esame, sebbene inserita in un provvedimento amministrativo afferente le norme tecniche del processo civile telematico, andrebbe coordinata con le vigenti disposizioni che disciplinano il personale di cancelleria e con i contratti collettivi. Il Tribunale di Milano, Sez. IX, con sentenza del 3 marzo 2014, n. 3115 ha definito una controversia in cui è stato necessario delibare la questione relativa al deposito telematico effettuato oltre le ore 14:00. La fattispecie oggetto di tale pronuncia riguarda, in un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il deposito telematico di una comparsa conclusionale che è sttato effettuato dopo le ore 14:00 e che, secondo le citate norme tecniche, sarebbe

da considerarsi eseguito nel giorno feriale successivo; nel giudizio de quo era rilevante la tardività del deposito della comparsa cnclusionale in quanto eseguito, appunto, dopo le ore 14:00. La questione di rilievo riguarda le preclusioni processuali che pregiudicano l'efficacia di attività compiute oltre il termine.La sentenza in esame ha evidenziato come il comma 7 dell'art. 16-bis della legge 221/2012 (che ha convertito in legge il Decreto Legge 179/2012), disponga testualmente: "7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". Per come è strutturato tecnicamente il PCT, il deposito telematico si ritiene avvenuto non al momento dell'invio della PEC con gli atti da depositare (e quindi con le ricevute di accettazione e di consegna), ma quando viene generata la RAC, indipendentemente dall'ora di invio della PEC.Su questi presupposti, il Tribunale di Milano ha osservato che la norma primaria, ossia l'art. 16-bis, comma 7, della legge 221/2012, nulla dispone in ordine all'orario del deposito e quindi - essendo prevalente per rango rispetto al decreto ministeriale - non consente di condizionare e subordinare il deposito telematico ad un orario, in quanto esso non è previsto dalla legge.A parere di chi scrive, invece, sembra più corretto giuridicamente qualificare la questione valutandola con il principio della gerarchia delle fonti, ove una norma di rango secondario non può prevalere su quella di rango superiore, ovvero una norma amministartiva, qual è quella contenuta nel decreto ministeriale (e nel successivo Provvedimento del 18 luglio 2011 recante "Specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"), non prevale sulla legge. Applicando questo principio basilare ma fondamentale nel nostro ordinamento giuridico non c'è spazio per la norma regolamentare di disciplinare aspetti processuali che restano governati dalle norme del codice di rito o di altre disposizioni di pari rango. Il "fenomeno" PCT richiede una normativa organica e ben strutturata e le criticità - anche tecniche - non possono essere affrontate e definite attraverso viatici semplificati mediante l'adozione di disposizioni amministrative, pregiudicando i principi giuridici sostanziali e di rito. È auspicabile un intervento legislativo per rettificare questa (ma non solo) stortura del sistema della giustizia digitale.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 5.2.2014 - p.10, Per i consulenti tecnici perizie «informatiche»

Dal 30 giugno 2014 la disciplina varata con il Dl 179/2012 va, per quanto riguarda i procedimenti civili, a completo regime con l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare in tutti procedimenti civili, sia contenziosi sia di volontaria giurisdizione, solo per gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e gli atti del giudice sarà ancora possibile il deposito cartaceo.
Il successivo deposito di atti e di documenti da parte dei difensori nonché da parte dei soggetti nominati o delegati dal giudice (come ad esempio i consulenti tecnici) è ammissibile esclusivamente con le modalità del processo civile telematico (Pct) salvo specifica autorizzazione del giudice «quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste indifferibile urgenza». Analogamente nelle procedure esecutive tutti gli atti dei difensori e dei soggetti nominati o delegati (esperti stimatori, professionisti delegati, custodi giudiziari), con l'unica eccezione dell'atto di pignoramento o comunque dell'atto con cui inizia la procedura (che potrà quindi essere ancora depositato in formato cartaceo), potranno essere depositati esclusivamente con le modalità del Pct. La regola dell'esclusività del processo civile telematico entrerà in vigore, senza alcuna eccezione, nel procedimento per decreto ingiuntivo. Lo stesso varrà per tutti gli atti dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure concorsuali. Il ciclo si completerà il 15 dicembre 2014 con l'esclusività della notificazione degli atti con modalità telematica nei procedimenti penali ai difensori ed agli altri soggetti diversi dall'imputato.

Norme e Tributi, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 21.3.2014 - p.46, Avvocati specializzati alla prova della formazione, di Clarich Marcello

Va verso la fine l'epoca dell'avvocato "tuttofare". Lo schema di regolamento sul titolo di avvocato specialista approvato due giorni fa dal ministro della Giustizia prende atto e razionalizza quanto è già nelle cose. Nessun avvocato può infatti maneggiare con professionalità materie sempre più differenziate, oggetto di una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Del resto già da tempo la specializzazione è nei fatti. Solo che essa si acquista per nomea o per passaparola sul singolo, piuttosto che con un riconoscimento ufficiale. A questo mira la legge sull'ordinamento forense approvata circa due anni fa (legge 247/2012) che istituisce la nuova figura dell'avvocato specialista.
La legge
La legge fissava i punti più qualificanti (articolo 9). Il titolo di specialista si consegue o tramite «percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza», quest'ultima prevista solo per gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni. L'attribuzione del titolo è riservata al Cnf che può anche revocarlo. Il titolo di specialista «non comporta riserva di attività professionale» e si evita così di costruire recinti protetti e dunque alterazioni della concorrenza. Il titolo specialista può essere utilizzato per la pubblicità informativa sull'attività professionale (articolo 10). In parallelo, la legge disciplina istituisce un elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (articolo 36, primo comma, lettera s).
Il regolamento
Lo schema di regolamento pone la disciplina di dettaglio. Individua anzitutto in un elenco le specializzazioni (14 aree) che potrà essere aggiornato in futuro, sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative. Inoltre, fissa le regole sul "doppio canale" per il conseguimento del titolo. I percorsi formativi avranno una durata biennale non inferiore alle 200 ore, delle quali 150 di didattica frontale. È prevista una prova scritta e orale al termine di ogni anno di corso. La comprovata esperienza si dimostra invece documentando almeno 50 incarichi professionali (giudiziali o stragiudiziali) all'anno nell'ultimo quinquennio.
Anche il mantenimento del titolo, che va sottoposto a verifica ogni tre anni, segue una doppia modalità. L'avvocato specialista deve infatti, in alternativa, frequentare corsi di formazione per un numero minimo di venticinque crediti all'anno, o comprovare cinquanta incarichi all'anno.
L'iscrizione negli elenchi avviene su domanda e può riferirsi a una sola area di specializzazione. L'istruttoria prevede come facoltativo un colloquio con il professionista che richiede il titolo in base al canale della comprovata esperienza. Prima di rigettare la domanda o revocare l'iscrizione il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato. Chi spende abusivamente il titolo di specialista commette un illecito disciplinare.
I percorsi formativi
Lo schema di regolamento disciplina anche le convenzioni tra gli organismi forensi e le università per l'organizzazione dei percorsi formativi. Sono previsti un comitato scientifico, un coordinatore e un comitato di gestione a composizione mista. I corsi possono essere impartiti anche a distanza con modalità telematiche, ma solo per un numero di iscritti non superiore al terzo del totale. I frequentanti hanno l'obbligo di seguire almeno due terzi delle lezioni frontali. I costi di gestione e di funzionamento, incluse le docenze, sono posti a carico dei frequentanti con quote di iscrizione.
Per formulare un giudizio più compiuto bisogna attendere il testo definitivo che terrà conto del parere del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Per ora si può porre osservare che l'impianto normativo complessivo fa affidamento su un "timbro pubblico", apposto sia al titolo di specialista, sia alle associazioni maggiormente rappresentative per le quali il Consiglio nazionale forense ha già emanato un proprio regolamento. L'esperienza dell'aggiornamento professionale obbligatorio è variegata. In molti contesti locali i crediti formativi sono una cosa seria, in

altri assai meno. Se non si vigilerà con rigore sul nuovo sistema, in qualche contesto la specializzazione sarà solo "di carta" e garantirà poco o nulla il cliente inesperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le questioni aperte
1 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
L'avvocatura chiede l'abolizione della mediazione obbligatoria. La negoziazione assistita o le Camere arbitrali sono i canali alternativi da affidare ad avvocati qualificati e professionali.
Il ministro, ha escluso la possibilità di smontare la mediazione, pur affermando che si potrebbe collocarla all'interno di un sistema con altre forme di ricomposizione dei conflitti
2 IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Il Consiglio nazionale forense è pronto anche sul fronte del processo civile telematico, citato dal Guardasigilli, come strumento essenziale per il rilancio del sistema. Il Cnf è molto impegnato, anche nel corso del IX Congresso con sessioni formative. La data di partenza è fissata al 30 giugno la speranza è che l'informatizzazione non si inserisca in un contesto in cui ci sono troppe disfunzioni
3 LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha chiesto il ritiro del Ddl sulla riforma del processo civile. Nel mirino dell'avvocatura è finita, in particolare, la norma che prevede la corresponsabilità dell'avvocato con il cliente in caso di lite temeraria. Secondo il Cnf si tratta di una norma che lede l'autonomia della categoria, la cui correttezza è assicurata dal codice deontologico
4 LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO CIVILE
Tra ministero, avvocatura e Anm si è instaurato un tavolo di confronto sulla riforma della giustizia civile con incontro che si è tenuto già ieri. Tra le proposte del Cnf sul tema c'è l'offerta di un contributo all'Ufficio del giudice e per lo smaltimento dell'arretrato civile con la redazione delle sentenze. Per il 27 la prima "seduta" del tavolo permanente dell'avvocatura

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 5.2.2014 - p.10, Per i consulenti tecnici perizie «informatiche»
Dal 30 giugno 2014 la disciplina varata con il Dl 179/2012 va, per quanto riguarda i procedimenti civili, a completo regime con l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare in tutti procedimenti civili, sia contenziosi sia di volontaria giurisdizione, solo per gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e gli atti del giudice sarà ancora possibile il deposito cartaceo.
Il successivo deposito di atti e di documenti da parte dei difensori nonché da parte dei soggetti nominati o delegati dal giudice (come ad esempio i consulenti tecnici) è ammissibile esclusivamente con le modalità del processo civile telematico (Pct) salvo specifica autorizzazione del giudice «quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste indifferibile urgenza». Analogamente nelle procedure esecutive tutti gli atti dei difensori e dei soggetti nominati o delegati (esperti stimatori, professionisti delegati, custodi giudiziari), con l'unica eccezione dell'atto di pignoramento o comunque dell'atto con cui inizia la procedura (che potrà quindi essere ancora depositato in formato cartaceo), potranno essere depositati esclusivamente con le modalità del Pct. La regola dell'esclusività del processo civile telematico entrerà in vigore, senza alcuna eccezione, nel procedimento per decreto ingiuntivo. Lo stesso varrà per tutti gli atti dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure concorsuali. Il ciclo si completerà il 15 dicembre 2014 con l'esclusività della notificazione degli atti con modalità telematica nei procedimenti penali ai difensori ed agli altri soggetti diversi dall'imputato.

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 14.11.2013, PROCESSO TELEMATICO: Cosimo Ferri, l'efficienza della giustizia passa dalla informatizzazione

Il Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, intervenendo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha evidenziato, con riferimento alla Giustizia Civile, i lunghi tempi processuali e le inefficienza della pubblica amministrazione, condividendo il parere espresso dal Presidente di Confindustria Squinzi sul danno che tale inefficienza arreca alle imprese e al Paese. Tra le strade percorribili per combattere tali inefficienze Ferri ha sottolineato l'importanza del processo telematico e in generale l'informatizzazione della Giustizia «avviare concretamente il processo telematico, permettere videoconferenze per ascoltare avvocati, testi, consulenti, soprattutto per far fronte ad alcuni disagi creati dalla riforma della geografia giudiziaria. Una giustizia più celere assicura, in via indiretta, anche una burocrazia migliore perché si garantisce l'effettività dei diritti, che non restano sulla carta».

Guida al Diritto, 10.11.2012 - n. 45 - p. 85, LEGISLAZIONE - IL DECRETO SVILUPPO BIS, LE INNOVAZIONI AL PROCESSO CIVILE, Più sprint al processo con le notifiche telematiche, di Finocchiaro Giuseppe

Senza destare né sorpresa né stupore il Governo torna di nuovo alla carica sulla giustizia civile: gli articoli 16, 17 e 18, costituenti la sezione VI, «Giustizia digitale», del recentissimo «Decreto sviluppo-bis» (Dl 18 ottobre 2012 n. 179), infatti, incidono nuovamente sulle discipline sia del processo civile sia delle procedure concorsuali, entrambe già profondamente e radicalmente trasformate dal tutt'altro che risalente "Decreto sviluppo" (Dl 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla **legge 7 agosto 2012 n. 134**).
Fortunatamente le novità introdotte dall'ultimissimo decreto sviluppo-bis sono assai più modeste e meno penetranti di quelle recate dal precedente decreto sviluppo e possono in larga misura essere considerate come l'ulteriore sviluppo dell'ormai risalente tendenza consistente nell'applicare ai procedimenti giurisdizionali le nuove tecnologie informatiche e in particolare quelle relative alla trasmissione dei dati.
Considerazioni generali - Le osservazioni da svolgere a margine del Dl n. 179 sarebbero molteplici, ma l'esperienza insegna come in sede di conversione potrebbero intervenire notevolissime modifiche, aggiunte o soppressioni, sicché in questa sede ci si limiterà ai rilievi essenziali, in attesa della versione definitiva del testo legislativo.
Due considerazioni di carattere generale - ancorché valide ed estensibili per tutte le ultime riforme che si sono susseguite e, pertanto, già espresse in passato - non possono comunque essere taciute, ma devono essere, anzi, ribadite e riaffermate:

- da un lato, non può non sospettarsi - per violazione dell'articolo**77, secondo comma, della Costituzione** - della legittimità costituzionale delle disposizioni di riforma introdotte con Dl, la cui entrata in vigore è fissata in un momento successivo all'adozione del Dl medesimo: siffatte previsioni, infatti, costituiscono un chiaro e non equivocabile sintomo della mancanza del

presupposto delle straordinarie necessità e urgenza che consentono al Governo di esercitare la funzione legislativa senza averne ricevuta previa delega dal Parlamento;
dall'altro lato, è inaccettabile che la disciplina del processo civile subisca tante e tali modifiche e, soprattutto, con questa rapidità. Il vortice di riforme che ha toccato negli ultimi mesi la giustizia civile è tanto veloce e subitaneo da risultare travolgente per tutti gli operatori del diritto, che si vedono costantemente costretti ad affannarsi a rincorrere un aggiornamento che con il passare del tempo si rivela tanto più disperato quanto inutile.

Situazione di riforma processuale permanente - Così, senza esagerare, può essere definita l'attuale situazione. Il Dl "Sviluppo-bis" da cui prendono le mosse le presenti considerazioni, infatti, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 19 ottobre, cioè 69 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta» della legge di conversione (con modificazioni, ovviamente!) del precedente Dl "Sviluppo", ma nelle more, come i più ricorderanno, sono intervenuti, in ordine cronologico di pubblicazione:
1) il **Dpr 7 agosto 2012 n. 137**, cosiddetto Decreto professioni, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 agosto;
2) il Dm 20 luglio 2012 n. 140, "Decreto parametri", pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 agosto 2012;
3) i Dlgs 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, pubblicati nella medesima «Gazzetta Ufficiale» del 12 settembre 2012, di riordino degli uffici giudiziari dei tribunali ordinari, delle procure della Repubblica e degli uffici dei giudici di pace.
Nei 69 giorni indicati, dunque, si sono succeduti 6 provvedimenti normativi che hanno inciso in modo più o meno diretto sulla giustizia civile. Nel periodo considerato, è dunque intervenuto una riforma ogni 11 giorni e mezzo.
Le gravi conseguenze negative - L'indicata «situazione di riforma processuale permanente» non può che essere deprecata, atteso che la costante modificazione delle disposizioni di legge da applicare comporta a cascata le seguenti gravi conseguenze:
a) risulta assai più difficile la conoscibilità della legge, specie per quanto riguarda le questioni di diritto intertemporale per le disposizioni applicabili anche ai procedimenti già pendenti;
b) il deprecato moltiplicarsi di riforme che si affastellano disordinatamente, intersecandosi reciprocamente, fa sì che la possibilità che le parti o il giudice commettano errori attinenti al rito aumenti a dismisura;
c) il processo perde il ruolo che dovrebbe avere, cioè di metodo per la decisione delle controversie al fine di pervenire alla decisione più giusta secondo il diritto sostanziale, e si trasforma, invece, in un terreno insidioso, irto di ostacoli.
Non ci si può poi esimere dall'interrogarsi sulle conseguenze più ampie derivanti da questa «situazione di riforma processuale permanente»: in particolare, come ben noto e ormai (meglio tardi che mai!) acquisito anche dall'opinione pubblica, il malfunzionamento della giustizia civile si ripercuote negativamente e pesantemente sull'economia complessiva del cosiddetto sistema Italia, tra l'altro incrinando la fiducia degli investitori stranieri. Ma non ci si può non chiedere se un susseguirsi tanto concitato di riforme non finisca con il produrre il risultato opposto a quello desiderato, cioè di far perdere completamente la fiducia nel sistema, specie a fronte di riforme che vanno riformando disposizioni appena riformate e rimaste sostanzialmente non attuate, come il caso del procedimento

per la composizione delle crisi da sovrindebitamento.
La necessità di una nuova codificazione del processo civile - I rilievi che precedono, paiono suggerire, in una autorevole proposta avanzata di recente dal Professor Proto Pisani dalle colonne del «Foro italiano» (2009, V, 1), come sia ormai divenuta indifferibile la necessità di una riforma complessiva del codice di procedura civile, che negli auspici possa essere in grado non soltanto di coordinare e raccogliere tutte le moltissime modifiche che si sono succedute negli ultimi anni disperdendosi in un fittissimo rivolo di leggi speciali, ma anche di dare un assetto se non definitivo, quanto meno duraturo della materia.
Nell'attesa di un'opera di sistemazione complessiva dell'insieme delcorpus delle disposizioni in tema di giustizia civile, vale passare in esame analiticamente le novità introdotte dal Decreto sviluppo-bis.
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Dl 179/2012, articolo 16) **-** È la rubrica del nuovo articolo **16 del Dl n. 179 del 2012**, che modifica direttamente il codice di procedura civile e le sue disposizioni d'attuazione, ma che ha, in realtà, un ambito di applicabilità assai più generale, trovando applicazione, come stabilito dal comma 4, altresì «per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150, 151, comma 2, del codice di procedura penale», relativi, rispettivamente:

- alla possibilità che gli uffici dispongano che le notificazioni o gli avvisi siano eseguiti ai difensori «con mezzi tecnici idonei»;
  alle notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo;
  alle forme particolari di notificazione disposte dal giudice;
  all'equivalenza alla notificazione della consegna da parte della segreteria di copia dell'atto all'interessato.

Il principio di carattere generale introdotto nell'ordinamento dalla nuova disposizione è quello enunciato dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 16, in virtù del quale «le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
L'inserimento di questo principio, in cui la novità fondamentale è costituita dal carattere - tendenzialmente - esclusivo della modalità telematica, ha come immediato corollario la necessità di adeguare le disposizioni legislative vigenti con esso incompatibili. In tale prospettiva, in particolare, si comprendono:

- sia, da un lato, la soppressione delle parole «in carta non bollata» dal comma 1 dell'articolo **136 del codice di procedura civile**;
  sia, dall'altro lato, le profonde modifiche attuate all'articolo **45 delle disposizioni d'attuazione del Cpc**, che disciplina la forma del "biglietto di cancelleria".

Quest'ultimo, infatti, in virtù del Dl sviluppo-bis, perderà - tendenzialmente - la tradizionale "forma cartacea", a favore di una "dematerializzazione" o, più correttamente, di un più moderno e contemporaneo "formato digitale" o "telematico", cioè quale insieme di impulsi elettromagnetici

trasmessi tra elaboratori. A questo specifico riguardo, in particolare, il nuovo comma 4 dell'articolo 45 citato, «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato e inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
La disciplina appena richiamata riceve essenziale completamento dalla previsione di cui all'ultimo periodo del comma 4, ai sensi del quale «La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria».
L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) - Le nuove disposizioni per ricevere concreta ed effettiva applicazione richiedono come elemento indispensabile, ovviamente, la predisposizione di uno strumento che consenta sia di reperire in modo agevole gli indirizzi di posta elettronica certificata (d'ora innanzi breviter indicata come Pec) dei destinatari, sia di stabilire un rapporto univoco e indubitabile tra una persona fisica o giuridica (potenzialmente destinataria di comunicazioni in modalità telematiche) e un indirizzo Pec.
Proprio per realizzare questi presupposti operativi, il Dl n. 179 ha contestualmente modificato in profondità il "Codice dell'amministrazione digitale", cioè il **Dlgs 7 marzo 2005 n. 82**, analiticamente:

- da un canto, istituendo il nuovo «Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti»: ai sensi del nuovo articolo 6-bis, del Dlgs. n. 82 citato (inserito dall'articolo 5 del Dl sviluppo-bis), infatti, questo pubblico elenco, indicato breviter con l'acronimo di Ini-Pec, comprende gli indirizzi Pec che obbligatoriamente devono avere tutte le imprese e i professionisti. Contestualmente, peraltro, l'obbligo di dotarsi di una Pec è stato esteso anche alle imprese individuali;
  dall'altro canto, prevedendo la facoltà per chiunque si trovi ad avere rapporti con una pubblica amministrazione di eleggere un "domicilio digitale": ai sensi del nuovo articolo 3-bis del **Dlgs n. 82 del 2005 (inserito dall'articolo 4** del Dl n. 179), infatti, ogni cittadino (da intendersi evidentemente non in senso letterale come persona fisica di cittadinanza italiana, ma più correttamente in senso lato come qualsiasi persona o ente che si trovi in una posizione di soggezione rispetto alla pubblica amministrazione) ha la facoltà di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, cui ricevere le comunicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi.

La rilevanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale per le notificazioni - Le riferite novità, oltre a essere funzionali ad accrescere l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, come anticipato, hanno notevoli ricadute sullo svolgimento dei processi e in particolare sull'applicabilità delle nuove modalità telematiche di comunicazione e notificazione.
In particolare deve ricordarsi che il nuovo articolo **149-**bis**, comma 2, del Cpc**, come risultante in seguito alla modifica operata dal Dl sviluppo-bis, stabilisce che, ove la notificazione sia eseguita a mezzo posta elettronica certificata (eventualmente anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo), «l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

L'ultima parte della disposizione è stata aggiunta dal Dl ora in esame e sembra consentire le notificazioni e le comunicazioni in via telematica, non soltanto alle imprese e ai professionisti, ma anche ai privati cittadini, ove questi abbiano eletto un "domicilio digitale".

La permanenza di differenze tra professionisti e imprenditori, da un lato, e, dall'altro, cittadini - Il rilievo appena svolto, secondo cui le nuove disposizioni rendono possibile il compimento di notificazioni (e comunicazioni) anche nei confronti di privati cittadini, non comporta che questi siano da assimilare completamente ai professionisti o agli imprenditori.

Mentre sussiste in capo a professionisti e imprenditori un preciso obbligo, stabilito dalla legge, di dotarsi di una Pec, per ricevere eventuali comunicazioni della pubblica amministrazione, nonché comunicazioni o notificazioni di atti giudiziari, continua (al momento, per lo meno) a essere rimessa all'iniziativa assolutamente libera dei privati cittadini la scelta di voler ricevere notificazioni o comunicazioni per via telematica.

Corollari di questa essenziale distinzione sono i seguenti:

1) i soggetti che per legge sono obbligati a munirsi di un indirizzo Pec, ove non abbiano «provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo» ovvero il messaggio di Pec non sia stato consegnato per cause imputabili al destinatario, in forza dell'articolo 16, comma 6, del Dl sviluppo-bis, ricevono tutte le notificazioni e comunicazioni «esclusivamente mediante deposito in cancelleria»;

2) diversamente, ai sensi del successivo comma 7, «Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento». Soltanto in seguito a tale espressa dichiarazione della parte, viene prevista l'applicabilità della regola appena ricordata, in virtù della quale comunicazioni e notificazioni sono eseguite presso la cancelleria.

Il disincentivo economico - Per completare il quadro della novità, non può passare sotto silenzio la riforma dell'articolo **40 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115**, e in particolare l'inserzione del nuovo comma 1-ter, in virtù del quale «L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile».

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni - Nell'esaminare le nuove disposizioni, s'impone con prepotenza all'attenzione del lettore la speciale disciplina relativa alla loro entrata in vigore.

In particolare, deve sottolinearsi come i commi 9 e 10 del Dl n. 179 hanno previsto date di entrata in vigore differenziate a seconda che:

- i destinatari delle notificazioni o comunicazioni da effettuarsi siano o meno difensori delle parti;
  i procedimenti civili nel corso dei quali sorge la necessità di una comunicazione o notificazione, pendano davanti a tribunali o Corti d'appello, ovvero ad altri uffici giudiziari e, nel primo caso, se si tratti di uffici cui le disposizioni del "processo telematico" sono già applicabili o meno.

Qualche minima osservazione conclusiva - Le nuove disposizioni ora succintamente passate in rassegna paiono, in linea di principio, da apprezzarsi, atteso che non soltanto sono rivolte ad accrescere la funzionalità e la speditezza della macchina della giustizia, sia civile sia penale, ma anche sembrano in grado di pervenire effettivamente a tali auspicabili risultati.

Come espressamente indicato dalla relazione preparatoria al disegno di Dl, peraltro, le nuove norme tendono a realizzare anche un risparmio di spesa, derivante dalla definitiva eliminazione delle modalità di trasmissione cartacea degli atti a opera della cancelleria del tribunale.

I tempi dell'efficacia delle nuove norme

Entrata in vigore della novella	Dall'entrata in vigore del Dl n. 179, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle Corti d'appello che a tale data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo **51, comma 2, del Dl 112/2008**.
60° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 179	Dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 179 per le comunicazioni e le notificazioni di cui sopra, per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle Corti d'appello che all'entrata in vigore del Dl n. 179 non sono stati individuati dai predetti decreti ministeriali.
300° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 179	A decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 179 per le comunicazioni e le notificazioni dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle Corti di appello.
15° giorno dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» dei Dm Giustizia	Dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dei decreti del ministero della Giustizia di cui al comma 10 dell'articolo **16 del Dl n. 179** per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle Corti d'appello.
a cura di Eva Bot	

(C) 2013 Copyright Il Sole 24 Ore S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione:
via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - *Chiuso in redazione il 15 aprile 2014*

e-mail: redazione.lex24@ilsole24ore.com
e-mail: diritto24@ilsole24ore.com
www.lex24.ilsole24ore.com
www.diritto24.ilsole24ore.com